



**ESTRATTO DALLO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ORATORIO CARLO ACUTIS – APS”**

Art. 1

Natura dell'Associazione

1.1 È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “ORATORIO CARLO ACUTIS – APS” avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

1.3 Essa opera nell'ambito locale della parrocchia, o dell'Unità Pastorale di appartenenza, con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale, nel rispetto dei fini e degli scopi, dei principi e dei valori cristiani che informano l'Associazione Nazionale “NOI Associazione APS”.

Art. 2

Sede legale

2.1 L'associazione ha sede legale nella via Plinio il Vecchio n.14, nel Comune di Quarto (NA).

Art. 3

Statuto - efficacia e interpretazione

3.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4

Finalità

4.1L'Associazione "ORATORIO CARLO ACUTIS – APS" è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, attraverso l'oratorio e il circolo (di seguito "Circolo") e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4.2In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

4.3Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

4.4L'Associazione si impegna a sostenere a livello locale le istanze dei propri associati per contribuire al sostegno e allo sviluppo del progetto di educazione e formazione integrale fondata sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della vita.

Art. 8

Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

8.1L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

8.2L'Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a euro duecentoventimila, il bilancio d'esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

8.4I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 11, 1° comma.

Art. 9

Organi

9.1Organi dell'Associazione sono:

- a)l'Assemblea;
- b)il Consiglio di Amministrazione;
- c)il Presidente;
- d)l'Organo di Controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

Assemblea - composizione

10.1L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, oppure di cinque associati qualora l'Associazione raggiunga o superi il numero di cinquecento associati con diritto di voto.

10.2L'Assemblea si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

10.3L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

10.4I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.5Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 11

Compiti

11.1L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria:

-entro il mese di aprile di ciascun anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle disposizioni di leggi vigenti.

- quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.

11.2Spetta all'Assemblea:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e le modalità di tesseramento degli associati;
- b) deliberare, prima di procedere alla elezione, il numero dei candidati da eleggere al Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare, anche tra non tesserati, e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incarico della revisione legale dei conti;
- e) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e previsionale;
- f) approvare il bilancio sociale, quando previsto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) eleggere e revocare il Presidente dell'Assemblea;
- k) approvare i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.3Spetta all'Assemblea in sede straordinaria:

- a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- c) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente.

11.4In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

11.5Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

11.6Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, occorrerà in prima convocazione la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di ventiquattro ore dalla prima, occorrerà la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di tre quarti degli associati. Per le altre deliberazioni di carattere

straordinario, occorrerà la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio di amministrazione-Composizione, nomina, durata e incompatibilità

12.1Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da cinque a quindici membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra gli associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

12.2L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 13, anche con riferimento ai requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla Rete associativa nazionale a cui il Circolo è affiliato attraverso l'Associazione territoriale di riferimento.

12.3Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e privo di limitazioni.

12.4Gli amministratori durano in carica per quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.

12.5Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

12.6Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione si intenderà decaduto, e si procederà a nuove elezioni.

Art. 14

Compiti del Consiglio di amministrazione

14.1Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

14.2Al Consiglio di amministrazione spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre consiglieri.

14.3Spetta al Consiglio di amministrazione determinare l'importo delle quote associative annuali.

14.4Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e previsionale, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

14.5Spetta al Consiglio di amministrazione predisporre i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

Art. 17

Presidente, compiti

17.1Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

17.2Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

17.3Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio di amministrazione alla prima riunione.

Art. 18

Consigliere spirituale

18.1Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altra persona da lui designata; è convocato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali, qualora non sia eletto amministratore dall'Assemblea, partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto.

18.3Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione e alla realizzazione delle relative iniziative.

18.4Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art. 19

Il Segretario

19.1Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione e della Presidenza, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Art. 21

Associati

21.1 Per l'acquisizione della qualità di associato si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 22 e 23.

21.2 Gli associati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate, a qualunque livello, sia territoriale sia nazionale, da "NOI Associazione" e possono frequentare le sedi dell'Associazione Nazionale, dell'Associazione Territoriale e dei Circoli.

21.3 Gli associati versano la quota annuale di tesseramento, determinata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle direttive dell'Associazione territoriale di riferimento.

21.4 Gli associati in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea del Circolo.

21.5 A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

21.6 In particolare:

- tutti gli associati partecipano all'Assemblea con diritto di voto, esercitato dai soci minori di età dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dai soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, se diversi dai genitori;
- l'elettorato passivo compete solo ai soci che hanno compiuto la maggiore età;
- tutti gli associati hanno diritto ad essere informati sull'attività dell'Associazione.

21.7 Gli associati hanno altresì il diritto di esaminare i libri sociali con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

21.8 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

21.9 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di associato o della quota associativa.

21.10 Gli associati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa contro i rischi e con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione della Rete nazionale "NOI Associazione".

21.11 La perdita della qualifica di associato si verifica in caso:

- di mancato versamento della quota associativa;
- di recesso per l'efficacia del quale sarà sufficiente la semplice comunicazione al Consiglio,
- di esclusione per comportamento che abbia o possa arrecare danno all'Associazione,

21.12In caso di esclusione la perdita della qualifica di associato è deliberata dall'Assemblea.

Art. 22

Adesione degli associati

22.1 Possono divenire associati tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle, e che presentino domanda di adesione al Consiglio di amministrazione dichiarando di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto e versando la quota annuale di tesseramento.

22.2 La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Consiglio di amministrazione, ferma restando la necessità che il Consiglio di amministrazione convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.

Art. 24

Libri sociali

24.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, tenuti presso la sede dell'Associazione a cura del Consiglio di Amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

24.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali con le seguenti modalità:

- richiesta formale scritta indirizzata al Presidente del Circolo;
- presenza fisica del Segretario del Circolo;
- presenza fisica del personale addetto alla conservazione dei libri sociali;
- sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

Quarto, 8 settembre 2022